

Pubblicato il 25/05/2023

N.02634 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.
N. 05435/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2023, proposto da Martina Cavallaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Già M.I.-U.S.R. per la Lombardia, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valeria Lattante, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Dell'avviso trasmesso alla ricorrente a mezzo posta elettronica ordinaria in data 01.02.2023 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di esclusione dal concorso ordinario docenti per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia;
2. Del D.D.G. prot. n. 341 del 20.02.2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020 per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia, con la seguente motivazione: <<Il titolo congiunto non rientra tra quelli richiesti per l'accesso alla classe di concorso>>;
3. Del D.D.G. prot. n. 423 del 09.03.2023 e del relativo allegato del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al D.D. n. 499/2020 per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita a pieno titolo all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario per la c.d.c. “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” – Regione Lombardia di appartenenza, in quanto vincitrice della procedura in oggetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- che, ai limitati fini della tutela cautelare, il ricorso sia assistito da fumus boni iuris, considerando che la ricorrente ha dimostrato di possedere un diploma, prima facie, equivalente alla maturità scientifica, soddisfacendo così, salvo i necessari approfondimenti di merito, il requisito previsto dalle norme applicabili;
- che appaiono suscettibili di positivo apprezzamento anche le esigenze cautelari, in quanto la ricorrente ha superato tutte le prove previste dal concorso in epigrafe e pertanto può utilmente collocarsi in graduatoria senza obliterazione dell'interesse pubblico in fase interinale;
- che si debba ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti titolari di una posizione utile nella graduatoria contestata, da effettuarsi per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019 e di dover rinviare tutte le altre questioni, anche la regolazione delle spese di lite, alla decisione del merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la richiesta di provvedimenti cautelari, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati con conseguente pieno ripristino della posizione della ricorrente antecedente agli stessi; dispone inoltre l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Spese rinviate al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Daniele Profili, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Raffaele Tuccillo

IL SEGRETARIO